



CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

AREA 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio Polizia Amministrativa e Depenalizzazione

ORDINANZA DI INGIUNZIONE N° 442 DEL 19/09/2017

IL DIRIGENTE

- VISTO** il verbale di illecito amministrativo n° 4/15 del 14/05/2015, notificato in data 20/05/2015, emesso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, a carico del signor **DI CARLO GAETANO**, OMISSIS.....nella qualità di legale rappresentante della ditta “ La Bufalotta di Di Carlo Gaetano & C. s.n.c.” con sede legale in OMISSIS..... e sede d’esercizio in OMISSIS....., per la **violazione dell’Ordinanza Sindacale nr. 42 del 24/03/2015**, sanzione prevista dalla delibera di Giunta Municipale n° 102 del 26/04/2013 (consentiva ad un gruppo musicale di effettuare musica live alle ore 02.00);
- ACCERTATO** che nel verbale di accertamento è stata determinata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di € 200,00 ai sensi della deliberazione di G.M. nr 102/2013 (aumento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali - Art. 16 comma 2° L. 689/81.);
- RILEVATO** che sono stati rispettati i termini e le formalità delle contestazioni o notificazioni e che è inutilmente scaduto il termine per l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24/11/1981 N° 689;
- ACCERTATO** che sono stati presentati scritti difensivi acquisiti con nota prot. gen. n° 27991 del 19/06/2015 e che con la stessa, è stata chiesta l’audizione personale, ex art.18 c. 1° Legge 689/81;
- ESAMINATA** la memoria difensiva con la quale il signor Di Carlo chiede l’annullamento del verbale di cui sopra per:
- 1) violazione dell’art. 14 della legge 689/81 - mancata contestazione immediata, (violazione commessa in data 14/05/2014, mentre la notifica è stata fatta in data 20/05/2014 con conseguente violazione del diritto di difesa, vedasi Corte di Cass. Sent. n. 2494 del 21/02/2001 che recita - la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art. 14 della legge n. 689/81, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice;
 - 2) violazione dell’art. 8 e 16 della legge 689/81, - che prevede in caso di concorso di violazioni, l’applicazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Orbene trattasi di entrambi i casi con identico trattamento sanzionatorio che va da € 25,00 ad € 500,00. Ration per cui andrebbe applicata una sanzione che parte da € 25,00 fino al triplo, comunque non superiore ad € 75,00. Mentre per il pagamento in misura ridotta, la misura di € 200,00 fissata con deliberazione di G.M. appare illegittima per contrasto con l’art. 16 il quale prevede che la sanzione debba essere

commisurata al terzo del massimo, o se più favorevole al doppio del minimo e non già essere fissata preventivamente da atti amministrativi;

VISTO il verbale di audizione personale del 12/04/2016 con il quale in merito al verbale n° 4 il signor Di Carlo dichiara: “ usualmente mi attengo strettamente alla regola prevista dall’ordinanza comunale e non essendomi stato contestato nell’immediatezza non mi sento in grado né di contestare né di approvare quanto scritto nel verbale di accertamento suddetto riguardo all’ora”, pertanto chiede l’annullamento del suddetto verbale o l’applicazione del minimo tenendo conto della buona fede e della correttezza;

VISTA la nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo Div.III^cat.11.A/16/CST del 10/09/16 prot. gen. n. 44628 del 23/09/16, controdeduzioni in merito alle dichiarazioni spontanee rese dal signor Di Carlo che integralmente si riporta:” in data 26/04/2015, verso le ore 02.00, personale dipendente questo commissariato di P.S.,su disposizione della locale Sala Operativa, effettuava un controllo presso l’attività commerciale adibita a ristorante/pizzeria denominata ”La Bufalotta”, per segnalazione di musica ad alto volume. Giunti sul posto gli operatori sentivano della forte musica provenire dalla prefata attività commerciale; gli stessi constatavano che all’ingresso del locale vi era un gruppo musicale intento a suonare. Altresì, accertavano che all’esterno del locale, sul lato destro e sinistro, erano state collocate due casse per la diffusione sonora. Presi contatti con il titolare Di Carlo Gaetano, lo si rendeva edotto che, come da ordinanza sindacale n° 0042 del 24/03/2015, l’orario massimo per la diffusione sonora era, nei fine settimana, alle ore 01.00; pertanto al nominato in oggetto si intimava di fare cessare immediatamente la musica. Giova rappresentare che il regolamento comunale per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica (deliberazione del consiglio comunale n° 104 del 24/07/2009 e delibera di Giunta municipale n° 102 del 26/04/2013), prevede il divieto di collocare all’esterno del locale pubblico congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora. Inoltre, con precisa Ordinanza Sindacale nr. 42 del 24.03. 2015, il Sindaco del Comune di Alcamo aveva ordinato agli esercenti le attività di pubblici esercizi (bar, wine bar, ristoranti, pizzerie etc.) riconducibili alle tipologie di cui alla lettera A, B e D dell’art. 5 della legge 287/91, di potere diffondere ogni tipo di musica all’interno dei locali, dalle ore 19.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana, ad eccezione del sabato la cui diffusione era consentita sino alle ore 01.00 del giorno successivo, fermo restando in ogni caso, che la eventuale diffusione della musica negli orari consentiti venisse effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emissione sonora. Pertanto, sulla base dei riscontri effettuati, questo Commissariato di P.S., in data 14 maggio 2015, procedeva alla contestazione amministrativa con verbale n.° 3/2015, per violazione agli artt. 4 co. 2 e 11 co. 2 del Regolamento Comunale per la collocazione di Strutture Precarie ed amovibili in Area Pubblica; e con verbale nr 4/15, per violazione all’Ordinanza Sindacale nr 42 del 24/03/2015, non essendo lo stesso in possesso di provvedimento emesso dal Comune di Alcamo in deroga all’Ordinanza Sindacale. A seguito della contestazione amministrativa de qua, Di Carlo Gaetano veniva sentito da personale di codesto ufficio; in quella sede l’esercente si opponeva alle contestazioni elevate, adducendo le seguenti giustificazioni: in relazione al verbale n°. 4/15 riferiva di attenersi, solitamente, a quanto previsto nell’Ordinanza Sindacale e, poiché, a suo dire, l’illecito non gli era stato contestato nell’immediatezza, non era nelle condizioni di potere contestare o approvare quanto scritto sulla contestazione amministrativa.

Tali affermazioni risultano in palese contrasto con quanto si evince dagli atti di questo ufficio di P.S..

Invero, in relazione alla contestazione circa il mancato rispetto di quanto previsto con Ordinanza Sindacale nr. 42 del 24/03/2015 si rappresenta che personale dipendente, recatosi presso l'attività commerciale oggetto del controllo, verso le ore 02.00, aveva modo di sentire della musica, ad alto volume, provenire dal locale; attesa l'ora tarda, ed in presenza della disposizione sindacale de qua, quel personale invitava l'odierno ricorrente a fare cessare immediatamente, la diffusione della musica, effettuata ad opera di un gruppo musicale; altresì, veniva ricordato allo stesso che, non essendo in possesso di un provvedimento emesso dal Comune di Alcamo che andava in deroga all'ordinanza sindacale, aveva superato, di circa un'ora, l'orario previsto dalla stessa ordinanza. Pertanto il personale della polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo aveva contestato tale illecito nell'immediatezza del controllo, come ben risulta dalla relazione di servizio redatta dagli operatori. Per quanto sopra, poiché le giustificazioni addotte dal Di Carlo Gaetano, risultano essere pretestuose, si ritiene che il gravame proposto debba essere rigettato poiché infondato;

**ESAMINATA
RITENUTO**

la documentazione agli atti dell'ufficio;

di non poter accogliere i motivi di doglianza degli scritti difensivi in quanto gli stessi non appaiono meritevoli di accoglimento atteso che: in merito al punto 1) l'art. 14 legge 689/81 prevede la notificazione del verbale quando non è avvenuta la contestazione immediata, senza imporre alcun obbligo in merito a dover indicare i motivi per la mancata contestazione immediata. Infatti, per quanto riguarda le violazioni amministrative contestate ai sensi della legge n. 689/81, la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria allorquando sia stata effettuata nei termini previsti la notifica del verbale di accertamento della violazione stessa (ritenendola alla stregua di atto di sanatoria). Pertanto la mancata contestazione immediata della norma violata, nel caso di specie, non ha consentito all'interessato di non essere posto nella condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di poter esercitare il diritto di difesa.

In merito al punto 2) l'art. 6-bis della Legge 125/2008 attribuisce alla Giunta comunale e provinciale la possibilità di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni irrogate a seguito della violazione di regolamenti ed ordinanze comunali e provinciali, derogando in tal modo l'importo predeterminato ex lege corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale; pertanto con delibera di G.M. n. 102/2013 è stata determinata per la violazione di regolamenti ed ordinanze comunali la sanzione in misura ridotta in € 200,00;

Nemmeno le doglianze manifestate con l'audizione personale del 12/04/2016 possono essere accolte poiché al signor Di Carlo Gaetano, contrariamente a quanto affermato dallo stesso nel verbale di audizione su citato, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo aveva contestato tale illecito nell'immediatezza del controllo, come ben risulta dalla relazione di servizio redatta dagli operatori, che recatisi presso l'attività commerciale oggetto del controllo, verso le ore 02,00 avevano modo di sentire della musica, ad alto volume, provenire dal locale, attesa l'ora tarda, ed in presenza della disposizione sindacale de qua, quel personale invitava l'odierno ricorrente a fare cessare immediatamente, la diffusione della musica, poiché, non essendo in possesso di un provvedimento emesso dal Comune di Alcamo che andava in deroga all'ordinanza sindacale, aveva superato di circa un'ora, l'orario previsto dalla stessa ordinanza;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria applicando l'importo determinato con delibera di Giunta Municipale n° 102 del 26/04/2013;

VISTA la Legge 24/11/1981 N°689;
VISTA la deliberazione di G. M. n° 102 del 26/04/2013;
VISTA la Legge 125/2008;
VISTO il Regolamento Comunale;

DISPONE

Di accertare la violazione da parte del signor Di Carlo Gaetano, dell'obbligo di cui all'Ordinanza Sindacale nr. 42 del 24/03/2015, e pertanto dispone di irrogare al trasgressore sopra generalizzato la sanzione amministrativa di € 200,00.

INGIUNGE

Al predetto Signor **DI CARLO GAETANO**, nato ad OMISSIS....., nella qualità di legale rappresentante della ditta " La Bufalotta di Di Carlo Gaetano & C.s.n.c.", di versare la somma di € **200,00** (duecento/00) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a mezzo di versamento in **c.c.p. n° 262915**, oppure alle seguenti coordinate bancarie "Postali" IT 71Z0760116400000000262915, ovvero, coordinate bancarie "UniCredit s.p.a." IT 31P 0200881782000300683847, intestato al Comune di Alcamo precisando nella causale: Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale Area 3 Attività Produttive, numero e data dell'ordinanza-ingiunzione e l'indicazione che la somma versata dovrà essere introitata al capitolo 1390/30 «*Sanzioni amministrative per le violazioni in materia di Regolamenti comunali, Ordinanze e altre norme di legge*» del bilancio comunale dell'esercizio in corso e, successivamente **consegnare/inviare copia dell'avvenuto pagamento presso lo Sviluppo Economico e Territoriale Area 3, ufficio Polizia Amministrativa e Depenalizzazione**, del Comune di Alcamo sito in Via Ten. Vito Manno n° 20.

Nel caso di mancato pagamento, si procederà all'applicazione del procedimento di riscossione di cui all'art. 27 della legge n° 689/81.

Si dà notizia che avverso l'ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Alcamo entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto.

Di disporre, ai fini dell'art.179 TUEL, l'accertamento della somma di € 200,00 sul bilancio 2017, cod. trans. elementare 3.2.2.1.01, cap.1390/30, con esigibilità 2017.

L'Ufficio messi del Comune di **ALCAMO** è incaricato della notifica.

Il presente atto viene comunicato via E-Mail alla Direzione 6

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Amministrativo
F.to Angela Maria La Monica

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Vito Antonio Bonanno